



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 77 del 18/12/2024

OGGETTO:

ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2025 - APPROVAZIONE CONFERMA ALIQUOTA

Nella Sede del Comune di San Pietro in Casale alle ore 20:30 del seguente giorno mese ed anno:

18 dicembre 2024

In seguito a convocazione del ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

POLUZZI ALESSANDRO	P	POZZATO LUCIANO	P
PULGA FEDERICO	P	TASSI FRANCESCA	A
BONAZZA GRETA	P	NANETTI MARCO	P
MUSGHI LUCA	P	POLAZZI MATTIA	A
BRUNELLI MONICA	P	MAZZANTI SARA	P
GOZZA ANDREA	P	RIZZ RENATO	P
VENTURI CARLOTTA	P	PRINCIGALLI FRANCESCO	P
MEDRI DAVIDE	P		
RIZZO FERRUCCIO	P		
ZONI EVITA	P		

Assessori non Consiglieri

MARCHETTI RICCARDO	P
BELMONTE GELORMA	A
BERTI NARA	P
CAMMARATA MAURO	P
NERI ANDREA	P

Assume la presidenza il Sig. POLUZZI ALESSANDRO Sindaco.

Partecipa la DOTT.SSA RUOPPOLO PATRIZIA Segretario A Scavalco.

Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:

- 1.
- 2.
- 3.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 49, comma1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile apicale AREA
in ordine alla regolarità tecnica	PARERE FAVOREVOLE	09/12/2024	ALBERGHINI ALBERTO

in ordine alla regolarità contabile	PARERE FAVOREVOLE	09/12/2024	ALBERGHINI ALBERTO
-------------------------------------	-------------------	------------	--------------------

OGGETTO:

ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2025 - APPROVAZIONE CONFERMA ALIQUOTA

Esce il Consigliere Polazzi

Il Sindaco Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno.

Intervengono il Consigliere Mazzanti e l'Assessore Cammarata.

Si prende atto che gli interventi verranno trascritti nel processo verbale integrale che verrà allegato alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta, nella prima seduta successiva utile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che, sulla presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato (Area "Bilancio ed Entrate" – Servizio Tributi) in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- il Responsabile del Servizio finanziario (Area "Bilancio ed Entrate" – Servizio contabilità) in ordine alla regolarità contabile attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria, (art. 49, comma 1, ed articoli 147, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000).

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con Decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 10/05/2012 modificata con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2012, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale, ulteriormente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26/03/2019;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che le delibere, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia devono essere pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, affinché le stesse esse abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce. In mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l'anno precedente.

Visti la Legge di Stabilità ed i decreti fiscali ad essa collegati per l'Anno 2025;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 20/11/2023 avente per oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE AI SENSI DELL'ART. 243-BIS DEL TUEL;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2024/2029 Sezione Operativa 2025/2027 presentato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 14/11/2024;

Visto lo schema del Bilancio di Previsione 2025/2027 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 14/11/2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 05/12/2024 con oggetto "ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2025 - CONFERMA ALIQUOTA".

Visti inoltre:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate;

CON il seguente risultato della votazione, con voti espressi nei modi e forme di legge:

PRESENTI	15
ASTENUTI	0
VOTANTI	15
CONTRARI (Consiglieri Nanetti, Mazzanti, Rizz e Princigalli)	4
FAVOREVOLI	11

DELIBERA

1. Di confermare per l'Anno 2025 la medesima aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF dell'Anno 2024 secondo le modalità previste dal Regolamento applicativo indicato in premessa.
2. Di approvare per l'Anno 2025 l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello **0,8 %**.

3. Con successiva e separata votazione, con voti espressi nei modi e forme di legge, il cui esito è il seguente:

PRESENTI	15
ASTENUTI	0
VOTANTI	15
CONTRARI (Consiglieri Nanetti, Mazzanti, Rizz e Princigalli)	4
FAVOREVOLI	11

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, ravvisata l'urgenza di procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 .



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 77 del 18/12/2024

OGGETTO:

ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2025 - APPROVAZIONE CONFERMA ALIQUOTA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
POLUZZI ALESSANDRO

FIRMATO
IL SEGRETARIO A SCAVALCO
DOTT.SSA RUOPPOLO PATRIZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).